

Rapporto del Governo Italiano sull'applicazione della Convenzione n.74/1946 “ Certificato di abilitazione di marinaio qualificato”.

In merito all'applicazione, nella legislazione nazionale e nella pratica, della Convenzione n.74/1946, si comunica quanto segue.

Preliminarmente all'esame del rapporto e della domanda diretta, si riportano, di seguito, i testi normativi e regolamentari nonché le circolari, a cui si rinvia, emanati nel periodo intercorso dall'invio dell'ultimo rapporto ed allegati al presente :

- ✓ **Decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2006, n. 246** “ regolamento di attuazione delle direttive 2003/103/CE e 2005/23/CE che modificano la direttiva 2001/25/CE concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare;
- ✓ **Decreto Ministeriale 30 novembre 2007** “ Qualifiche ed abilitazioni per il settore di coperta e di macchina per gli iscritti alla gente di mare”;
- ✓ **Circolare del 17 dicembre 2007, n. 17 titolo Gente di mare , serie XIII del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, DG Trasporto Marittimo, lacuale e fluviale;**
- ✓ **Decreto Ministeriale 17 dicembre 2007** “ programmi di esame per il conseguimento delle abilitazioni per il settore di coperta e di macchina per gli iscritti alla gente di mare”;
- ✓ **Decreto Ministeriale 23 luglio 2008, n. 141** “ Regolamento concernente le modalità per il rinnovo dei certificati di competenza ai sensi dell'art. 6, comma 5 del dpr 9 maggio 2001, n. 324.

In riferimento al quesito di cui all'articolo 1 si fa presente che le disposizioni della Convenzione in esame trovano applicazione trovano applicazione per effetto del **D.M. 17/11/2007**, concernente qualifiche ed abilitazioni per il settore di coperta e di macchina per gli iscritti alla gente di mare, del dm **17 dicembre 2007** programmi di esame per il conseguimento delle abilitazioni per il settore di coperta e di macchina per gli iscritti alla gente di mare” nonché del D.P.R. 9 maggio 2001, n. 324 (Regolamento di attuazione delle direttive 94/58/CE e 98/35/CE relative ai requisiti minimi di formazione per la gente di mare), come modificato dal successivo **Decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2006, n. 246** “ regolamento di attuazione delle direttive 2003/103/CE e 2005/23/CE che modificano la direttiva 2001/25/CE concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare.

L'articolo 11 del DM 30/11/2007, individua il Comune di guardia di coperta (ex marinaio qualificato) come colui che prende parte al servizio di guardia in navigazione con una qualifica di coperta a bordo di navi aventi stazza lorda pari o superiore a 500 GT.

Per conseguire l'abilitazione di Comune di guardia di coperta occorrono i seguenti requisiti:

- a) Essere iscritto nelle matricole della gente di mare di prima categoria;
- b) Avere compiuto 16 anni di età;
- c) Essere in regola con l'obbligo scolastico;
- d) Aver effettuato 6 mesi di navigazione in attività di addestramento sui compiti e sulle mansioni del comune di coperta di cui alla sezione A-II/4 del Codice STCW a livello di supporto. Tale addestramento dovrà risultare dal libretto di addestramento conforme alle disposizioni impartite dal Ministero dei Trasporti, ai sensi del decreto direttoriale 30 dicembre 2004 rilasciato dalla compagnia di navigazione al momento del primo imbarco;

- e) Aver frequentato con esito favorevole i corsi antincendio di base, sopravvivenza e salvataggio, sicurezza personale e responsabilità sociali (P.S.S.R.) presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dal Ministero dei trasporti ed essere in possesso della certificazione di primo soccorso sanitario elementare (Elementary First Aid) rilasciato dal Ministero dei trasporti ai sensi del decreto direttoriale 14 dicembre 2001 e successive modificazioni;
- f) Aver sostenuto con esito favorevole un esame teorico pratico, dopo il completamento del periodo di navigazione previsto al punto d), atto a dimostrare il possesso delle conoscenze e capacità di eseguire i compiti e le mansioni del comune di coperta di cui alla sezione A-II/4 del Codice STCW, a livello di supporto.

Il successivo articolo 20 prevede la equipollenza della relativa abilitazione, e la necessità per i marittimi in possesso delle abilitazioni di cui al decreto ministeriale 5 ottobre 2000 (espressamente abrogato dal dm in esame) di chiedere la conversione delle abilitazioni entro i successivi 18 mesi dalla entrata in vigore del decreto medesimo. (31 luglio 2009)

Il successivo DM 17/12/2007, disciplina i programmi di esame per il conseguimento delle abilitazioni per i settori di coperta e di macchina.

In base all'articolo 7, il programma di esame Comune di guardia in coperta - Sezione A/II/4 del Codice STCW - prevede che l'esame per il conseguimento dell'abilitazione professionale di comune di guardia in coperta, consiste in due prove orali, una sulla tenuta della guardia in coperta e sulla condotta della nave, e l'altra sulla conoscenza dell'inglese tecnico, limitatamente ad una prova orale.

Si conferma quanto indicato nel precedente rapporto in relazione all'articolo 3 del formulario .

In riferimento all'articolo 4 si conferma che le procedure per il riconoscimento dei certificati di abilitazione rilasciati in altri territori sono quelle previste sono quelle previste dagli articoli 7 e 8 del D.P.R. 9 maggio 2001, n. 324, come modificati dal DPR n. 246/2008

In particolare, l'art. 7, 1° comma, stabilisce che i certificati di comune di guardia di coperta, rilasciati ai sensi della Convenzione STCW da uno Stato membro a cittadini di Stati membri dell'Unione Europea ed a cittadini di Paesi terzi, sono soggetti a riconoscimento da parte delle amministrazioni marittime periferiche (Capitanerie di Porto), competenti per materia.

L'art. 8 stabilisce, altresì, che, ferma restando la validità dei certificati adeguati rilasciati o convalidati dalle autorità di uno Stato membro a cittadini di Stati membri dell'Unione Europea ai sensi dell'annesso alla Convenzione STCW (art. 4, 2° comma, del D.P.R. n. 324/2001), i certificati adeguati rilasciati da un Paese terzo che è parte della Convenzione STCW, sono soggetti a riconoscimento da parte delle amministrazioni marittime periferiche (Capitanerie di Porto), competenti per materia, secondo le procedure ed i criteri previsti nell'allegato II del precitato D.P.R. n. 324/2001 **come modificato dal dpr 246/2008**.

Domanda Diretta

Con riferimento alla domanda diretta formulata dalla Commissione di esperti, si fa presente che il Governo Italiano è tenuto a rispettare, per quanto attiene le qualifiche e le abilitazioni professionali del settore marittimo, gli standards professionali previsti dalla

Convenzione IMO STCW' 78 nella sua versione aggiornata : i marittimi italiani, infatti, possono navigare a bordo delle navi sia battenti bandiera italiana che estera solo previo rilascio da parte della competente Amministrazione
(Ministero delle Infrastrutture e Trasporti) di un certificato IMO STCW '78 nella sua versione aggiornata .

Come già illustrato nella risposta al formulario, l'articolo 11 del DM 30/11/2007, concernente il Comune di Guardia di coperta (ex Marinaio qualificato) è stato formulato, prevedendo, quindi oltre agli altri requisiti, 16 anni di età, l'essere in regola con l'obbligo scolastico e sei mesi di navigazione in attività di addestramento che dovranno risultare dal libretto di addestramento conforme alle disposizioni di cui al Decreto Direttoriale 30/12/2004, rilasciato dalla compagnia di navigazione al momento del primo imbarco. Tale disposizione è stata emanata in base alla regola II/4 e Sezione A-II/4 della Convenzione internazionale STCW'78 nella sua versione aggiornata , nonché in base alle attuali disposizioni italiane del settore scolastico che prevedono la obbligatorietà di un percorso di studi di almeno 10 anni dall'inizio del percorso, previsto all'età di 6 anni (6 anni + 10 di percorso studi = tot. 16 anni).

**Elenco delle Organizzazioni datoriali e sindacali alle quali è stato inviato il
presente rapporto.**

CONFINDUSTRIA

CONFCOMMERCIO

CONFEDERAZIONE ITALIANA DELLA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA - CONFAPI

ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA - ABI

CONFEDERAZIONE DELLE COOPERATIVE ITALIANE - CONFCOOPERATIVE

LEGA NAZIONALE DELLE COOPERATIVE E MUTUE - LEGACOOP

CONFEDERAZIONE NAZIONALE ARTIGIANATO - CNA

CONFEDERAZIONE DELLE IMPRESE ARTIGIANE ITALIANE - CONFARTIGIANATO

CONFEDERAZIONE DELLE IMPRESE AGRICOLE ITALIANE - CONFAGRICOLTURA

CONFEDERAZIONE ITALIANA ARMATORI - CONFITARMA

CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO - C.G.I.L.

CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI - C.I.S.L.

UNIONE ITALIANA DEL LAVORO - U.I.L.

CONFEDERAZIONE ITALIANA DIRIGENTI E ALTE PROFESSIONALITA' - C.I.D.A.

UNIONE GENERALE DEL LAVORO - U.G.L.